

Condizione di disabilità (L. 104/1992)

Cos'è?

La **condizione di disabilità** è definita dal decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 quale duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Tale condizione viene accertata all'esito della valutazione di base prevista dalla normativa.

In precedenza, la normativa faceva riferimento allo stato di handicap, inteso come la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, tale da determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e da causare una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione.

Chi può ottenerla?

Possono presentare domanda per tale certificazione le persone con durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Come ottenerla?

L'accertamento di quella che in precedenza era definita certificazione dello stato di handicap e oggi rientra nella **valutazione di base della condizione di disabilità** segue procedure diverse, a seconda che il territorio sia o meno coinvolto nella sperimentazione prevista dal **D.Lgs. 62/2024** e dal **DM 7 maggio 2024**.

Nelle **province coinvolte dalla sperimentazione**, il procedimento di richiesta e accertamento **comprende anche l'accertamento dell'invalidità civile**.

La procedura prevede:

- la **redazione del certificato medico introduttivo** da parte di un medico certificatore;
- la **trasmissione diretta della domanda all'INPS** da parte del medesimo medico;
- la **convocazione alla visita medica di accertamento** presso la Commissione medico-legale dell'INPS.

Per la **Regione Friuli Venezia Giulia**, la sperimentazione è attualmente attiva nelle province di **Trieste, Udine e Pordenone**.

Nelle situazioni **non ricomprese nella sperimentazione**, continua ad applicarsi l'**iter ordinario**, che prevede:

- il ricorso a un **medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo**, al fine di attestare la patologia o condizione rilevante;
- la **presentazione della domanda di riconoscimento** entro 90 giorni che può avvenire:
 - tramite il sito web dell'INPS, nella sezione "*Servizi al cittadino*" (con credenziali **SPID, CIE o CNS**);

- oppure tramite **Patronato**;
- oppure tramite **Associazioni di categoria** (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS);
- lo svolgimento della **visita medica di accertamento** presso la Commissione medico-legale integrata da un medico INPS, nella data stabilita.

Quali sono i benefici?

I benefici previsti dalla **Legge 104/1992**, riconosciuti dalla **Commissione Medico-Legale dell'INPS**, sono determinati dall'esito dell'accertamento della **condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3**, come modificato dal **D.Lgs. 62/2024**, e dalla conseguente **valutazione dei bisogni di sostegno**.

Condizione di disabilità (L. 104/1992)_Approfondimento

ESITO DELL' ACCERTAMENTO

Accoglimento: il riconoscimento della condizione di disabilità è valido a tempo indeterminato, salvo che la Commissione non stabilisca una data di revisione o in caso di decesso della persona con disabilità.

Accoglimento con revisione: durante il periodo di validità del verbale, la persona con disabilità conserva tutti i diritti acquisiti fino all'effettuazione della visita di revisione e alla conferma del giudizio sulla condizione di disabilità.

Respinta: se la Commissione non riconosce la condizione di disabilità, è possibile presentare ricorso in via giurisdizionale entro 6 mesi dalla ricezione del verbale della visita di accertamento.

Durante l'attesa dell'accertamento, è possibile presentare una richiesta di aggravamento se le condizioni di salute peggiorano.

Alle persone cui è riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/1992, come modificato dal D.Lgs. 62/2024 - ovvero che presentano durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali le quali, in interazione con barriere di diversa natura, possono determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e una situazione di svantaggio sociale -, sono riconosciuti i seguenti diritti:

- soggiorno per cure;
 - educazione e all'istruzione / integrazione scolastica;
 - sostegno alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
 - spazi gialli nei parcheggi pubblici o privati;
 - trasporto per raggiungimento del seggio elettorale;
 - detrazioni IRPEF per [figli a carico](#) e per assistenza;
 - deduzioni dal reddito per oneri contributivi per assistenza;
 - agevolazione sull'imposta di successione e donazione;
 - za;
 - agevolazione sull'imposta di successione e donazione.
- [Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate;](#)
- per quanto attiene la mobilità e i [veicoli](#): IVA agevolata, esenzione permanente bollo, esenzione imposta trascrizione (ove ricorrano gli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente);
 - contributo Regione FVG per adattamento veicoli trasporto privato (ove ricorrano gli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente).

Per le persone con **disabilità "grave"(art. 3, comma 3)**, ovvero con ridotta autonomia personale che rende "necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", sono previsti gli stessi diritti citati precedentemente per la disabilità non grave (art. 3, comma 1), ed anche quanto segue:

- è possibile accedere al contributo regionale FAP;
- è possibile ottenere anche protesi, ausili, **dispositivi medicali NON compresi nel nomenclatore tariffario purché prescritti per la minorazione invalidante** riconosciuta dallo specialista competente per la patologia invalidante;
- **il lavoratore in condizione di grave disabilità** ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito (e non possono essere cumulati fra loro più mesi), frazionabile anche in sei mezze giornate, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);
- **la persona che assiste la persona con disabilità grave** può usufruire nell'arco del mese (e non possono essere cumulati fra loro più mesi) di 3 gg. di permesso retribuito anche frazionabile in ore;
- **la persona che assiste la persona con disabilità grave** può usufruire di due anni di congedo retribuito al verificarsi di specifiche condizioni, ovvero spetta **ai lavoratori dipendenti** secondo il seguente ordine di priorità:
 - coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente della persona con disabilità in situazione di gravità;
 - padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
 - figlio convivente della persona con disabilità in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - fratello o sorella della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
 - parente o affine entro il terzo grado convivente della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- uno dei figli non ancora conviventi con la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente", la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- In tale caso, ai fini della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a instaurare la convivenza con il familiare con disabilità in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

La validità del congedo straordinario è sospesa nei seguenti casi:

- eventuale ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave
- modifiche ai periodi di permesso richiesti
- eventuale decesso della persona con disabilità
- in caso di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

Non possono richiedere il congedo straordinario:

- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

Per **le persone con disabilità** per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, come modificata dal D.Lgs. 62/2024, sia stata accertata una condizione di necessità di sostegno intensivo - in quanto la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, comporta il bisogno di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale -, sono riconosciuti, oltre ai diritti previsti dall'art. 3, comma 1, anche i seguenti benefici:

- possibilità di accedere al contributo regionale FAP;
- possibilità di ottenere anche protesi, ausili, dispositivi medicali NON compresi nel nomenclatore tariffario, purché prescritti per la minorazione invalidante riconosciuta dallo specialista competente per la patologia invalidante;
- diritto, per il lavoratore con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, a tre giorni di permesso mensile retribuito (non possono essere cumulati fra loro più mesi), fruibile anche in

maniera frazionata, oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore);

- possibilità per il familiare che presta assistenza a una persona con disabilità per la quale sia stata accertata una necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, non cumulabili tra più mesi e fruibili anche in modalità frazionata. I permessi possono essere fruiti da un solo lavoratore alla volta in relazione alla stessa persona con disabilità; è tuttavia consentita l'alternanza, nel tempo, di familiari diversi, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente. I familiari legittimati alla fruizione dei permessi sono:
 - il **coniuge**, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
 - i **genitori**, anche adottivi o affidatari;
 - i **parenti di primo grado**;
 - i **parenti di secondo grado**;
 - i **parenti o affini entro il terzo grado**.

Il **familiare che presta assistenza a una persona con disabilità** per la quale sia stata accertata una necessità di **sostegno intensivo**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, può usufruire di un **congedo straordinario retribuito** della durata massima complessiva di **due anni**. Il congedo è riconosciuto ai **lavoratori dipendenti**, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, ed è fruibile **anche in modalità frazionata**. Il periodo complessivo di congedo è computato sull'intera vita della persona con disabilità, indipendentemente dal numero dei familiari che ne usufruiscono. Il diritto al congedo spetta, secondo un **ordine di priorità vincolante**, ai seguenti soggetti:

- il **coniuge**, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
- i **genitori**, anche adottivi o affidatari;
- i **parenti di primo grado conviventi**;
- i **parenti di secondo grado conviventi**;
- i **parenti o affini entro il terzo grado conviventi**, nei casi previsti dalla legge.

Il congedo può essere riconosciuto ai soggetti che seguono nell'ordine di priorità **solo in caso di mancanza, decesso o accertata impossibilità** dei soggetti che precedono.

La validità del congedo straordinario è sospesa nei seguenti casi:

- eventuale ricovero a tempo pieno della persona con disabilità
- modifiche ai periodi di permesso richiesti
- eventuale decesso della persona con disabilità
- in caso di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

Non possono richiedere il congedo straordinario:

- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori parasubordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.